

STOP ECOCIDIO

PROPOSTA DI LEGGE ITALIANA SULL'ECOCIDIO



www.verdisinistra.it

Proposta di legge

Di iniziativa dell'on. Filiberto Zaratti

Titolo: "Ecocidio"

Onorevoli Colleghi, Onorevoli Colleghe! I crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo: preceduti "solo" dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile 2023 in occasione della presentazione del workshop organizzato dal Wwf a Roma per il Progetto LIFE SWiPE. L'Italia è un crocevia fondamentale del traffico di specie protette e, in generale, dei crimini contro la fauna selvatica. Le sanzioni comminate dai Carabinieri ammontavano nel 2018 a oltre 5 milioni e mezzo di euro (oltre 1 milione nel 2020).

Nel novembre del 2020 alcuni avvocati esperti di diritto internazionale si sono messi al lavoro per definire in modo formale il reato di ecocidio. Il gruppo è guidato da Philippe Sands, un avvocato che ha lavorato nei processi discussi davanti alla Cpi e alla Corte europea di giustizia. La loro e nostra speranza è che questa proposta possa essere alla fine adottata come emendamento allo Statuto di Roma, che regola il lavoro della Corte Penale Internazionale. In questo modo l'ecocidio sarebbe soggetto a tutti i limiti che riguardano gli altri crimini internazionali, come elencati nelle disposizioni dello Statuto. Ma potrebbe anche essere una svolta nel modo di intendere il rapporto tra esseri umani e natura. L'idea che i danni ambientali possano essere arginati ricorrendo alle leggi internazionali non è nuova. Alcuni studiosi si sono basati sul fatto che la convenzione sul genocidio delle Nazioni Unite proibisce "di sottoporre deliberatamente" il gruppo aggredito "a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica" e questo potrebbe includere a loro parere la devastazione degli ecosistemi su cui quel gruppo basa la sua sopravvivenza.

L'idea di dare una definizione al reato di ecocidio non è nuova: nel 1970, Arthur Galston l'ha definito come: *"La distruzione intenzionale e permanente dell'ambiente in cui un popolo può vivere in un modo di sua scelta dovrebbe essere considerata un crimine contro l'umanità, da designare con il termine ecocidio"*.

Nel 1972 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha istituito il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), che è stato determinante nel promuovere la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. L'UNEP è anche responsabile dell'amministrazione di diversi importanti trattati internazionali in materia ambientale, tra cui la Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi e il Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Sempre nel 1972 la Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno su: "L'Ambiente Umano" ha manifestato il bisogno di avere principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli verso una conservazione e miglioramento dell'ambiente umano, intendendo per ecocidio uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di perturbare o distruggere, in tutto o in parte, un ecosistema umano: a) l'uso di armi di distruzione di massa, siano esse nucleari, batteriologiche, chimiche o di altro tipo; b) l'uso di erbicidi chimici per defogliare e disboscare le foreste naturali per scopi militari; c) l'uso di bombe e artiglieria in quantità, densità o dimensioni tali da compromettere la qualità del suolo o aumentare la possibilità di malattie pericolose per gli esseri umani, gli animali o i raccolti; d) l'uso di attrezzature per il bulldozing per distruggere grandi tratti di foresta o di terreno coltivato per scopi militari; e) l'uso di tecniche progettate per aumentare o diminuire le precipitazioni o modificare in altro modo il clima come arma di guerra; f) la rimozione forzata di esseri umani o animali dai loro luoghi abituali di residenza per accelerare il perseguimento di obiettivi militari o industriali.

Nel 1973 il gruppo di lavoro sui crimini contro l'ambiente costituito a Stoccolma ha presentato all'ONU la proposta di una convenzione sull'ecocidio come "*Un crimine internazionale risultante, tra l'altro, da una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell'ambiente umano, come quelli che proibiscono l'inquinamento massiccio dell'atmosfera o dei mari*".

Nel 1987 "l'elenco dei crimini internazionali include l'"ecocidio", come riflesso della necessità di salvaguardare e preservare l'ambiente. Pertanto, da allora per ecocidio si "*intendono atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti*".

Dal 1972 (la nascita del diritto ambientale internazionale si riconduce alla Conferenza di Stoccolma nel 1972) il diritto internazionale dell'ambiente si riferisce all'insieme di norme e regolamenti che regolano le relazioni tra gli Stati e gli altri attori in relazione all'ambiente e comprende vari strumenti giuridici, trattati, convenzioni, accordi e diritto consuetudinario che mirano a promuovere lo sviluppo sostenibile e la protezione dell'ambiente.

Oggi, il diritto ambientale internazionale copre un'ampia gamma di questioni, tra cui i cambiamenti climatici, la biodiversità, l'inquinamento marino, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e la conservazione delle risorse naturali. Si basa sul principio della responsabilità condivisa, il che significa che tutti gli Stati hanno il dovere di cooperare e adottare misure adeguate per proteggere l'ambiente.

Negli ultimi anni, il diritto ambientale internazionale si è evoluto in modo significativo ed è ora riconosciuto come uno strumento importante per affrontare le sfide ambientali globali. Tuttavia, l'efficacia del diritto ambientale internazionale dipende dalla volontà

degli Stati e degli altri attori di rispettare le sue disposizioni e di intraprendere azioni concrete per proteggere l'ambiente.

Negli anni sono stati istituiti diversi accordi internazionali chiave in materia di ambiente come la "Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)" adottata nel 1973, seguita dalla "Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie della fauna selvatica (CMS) nel 1979". Nel 1985 è stata adottata la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, seguita dal Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono nel 1987. Il Protocollo di Montreal è stato ampiamente considerato come uno degli accordi ambientali internazionali di maggior successo, in quanto ha portato a riduzioni significative della produzione e del consumo di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Negli anni novanta, l'attenzione del diritto ambientale internazionale si è spostata sul cambiamento climatico. Nel 1992 è stata adottata la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), seguita dal Protocollo di Kyoto nel 1997. L'Accordo di Parigi, adottato nel 2015, è il più recente accordo internazionale sui cambiamenti climatici e mira a limitare il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali.

Oggi il diritto internazionale dell'ambiente continua ad evolversi, con lo sviluppo di nuovi accordi e strumenti giuridici per affrontare le questioni ambientali emergenti, come l'inquinamento da plastica e la conservazione della biodiversità.

L'ecocidio, come abbiamo detto, non è un concetto nuovo nel diritto internazionale. Il termine è stato utilizzato già negli anni '70, ed è stato incluso nelle prime bozze dello Statuto di Roma, sebbene poi sia stato respinto. L'ecocidio è stato successivamente preso in considerazione nella prima grande Conferenza delle Nazioni Unite sulle questioni ambientali, tenutasi a Stoccolma nel 1972, che ha dato vita alle prime dichiarazioni di principi di diritto ambientale internazionale, come: *"l'uomo ha il diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita adeguate, in un ambiente di qualità tale da consentire una vita dignitosa e in pieno benessere"*.

Pertanto, nonostante la sua iniziale esclusione dallo Statuto di Roma, l'ecocidio ha una base di lunga data e già esistente nelle discussioni internazionali.

"Stop Ecocide International" ha proposto nel 2021 una nuova definizione di ecocidio, che recita: *"Ai fini del presente Statuto, per "ecocidio" si intendono atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti"*.

Oggi, il nostro obiettivo è la sicurezza, non solo nel proteggere l'ambiente, ma anche nell'avere un quadro di riferimento che ci permetta di andare avanti con sicurezza in un futuro sconosciuto.

È facile sostenere che la condizione sempre più danneggiata della Terra richiede una riprogettazione del rapporto dell'umanità con la natura: non solo come pilastro per sostenere la vita umana, ma tutta la vita. Iscrivere l'ecocidio come crimine indicherebbe una comprensione nazionale del fatto che la distruzione ambientale è ora percepita come una minaccia alla sicurezza nazionale e dell'umanità.

Introdurre il reato di ecocidio nel nostro ordinamento vuol dire anche cambiare le regole di base con cui opera la nostra economia perché rende giuridicamente e moralmente inaccettabile un eventuale grave danno alla natura, e conseguentemente dovrebbe incanalare i finanziamenti lontano dalle pratiche che distruggono in modo significativo gli ecosistemi. Nello stesso tempo stimolerebbe l'innovazione in una direzione sana ed ecologicamente sostenibile. Avrebbe il potere di cambiare radicalmente i presupposti culturali trasformando la comprensione del nostro posto nel mondo naturale e della nostra responsabilità nei suoi confronti.

Il passo da fare è piccolo ma essenziale: dal riconoscimento di questa consapevolezza alla richiesta che venga riconosciuto nel nostro sistema giuridico. Questo è il nostro obiettivo.

Ai fini della presente proposta di legge, per "ecocidio" si intendono "atti illegali o arbitrari commessi nella consapevolezza di una sostanziale probabilità di causare un danno grave e diffuso o duraturo all'ambiente con tali atti".

"Arbitrario" significa con sconsiderata noncuranza di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;

"grave": un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

Per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

Per "duraturo" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

Per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

Naturalmente deve esistere una sostanziale probabilità che il comportamento (che comprende un'azione o un'omissione) provochi un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente. Pertanto si richiede la prova che gli atti siano illegali o intenzionali.

L'articolo 1, delimita l'oggetto della proposta di legge;

L'articolo 2, definisce quali atti illeciti o arbitrari siano da considerarsi come reati ascrivibili all'ecocidio;

Gli articoli 3 e 4, prevedono le sanzioni per coloro che violano le disposizioni della presente legge;

L'articolo 5, stabilisce gli obblighi del condannato;

L'articolo 6, prevede che per i reati di ecocidio non ci sia prescrizione;

L'articolo 7, prevede una delega al Ministro della Giustizia, da esercitare con decreto, per la tutela delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini;

L'articolo 8, stabilisce l'entrata in vigore delle disposizioni della presente legge.

Articolo 1

(Oggetto)

1. In attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali la presente legge, anche nell'interesse delle future generazioni, detta principi fondamentali per l'istituzione del reato di ecocidio e si impegna a prevenire e punire ogni crimine contro l'ambiente.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per "ecocidio" si intendono atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità che tali atti causino un danno grave e diffuso o a lungo termine all'ambiente *o a un ecosistema*.
2. Ai fini della presente legge si intende:
 - a. Per "Arbitrario" che non tiene conto di un danno che sarebbe chiaramente eccessivo rispetto ai benefici sociali ed economici previsti;
 - b. Per "grave" un danno che comporta alterazioni, perturbazioni o danni molto gravi a qualsiasi elemento dell'ambiente, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

c. Per "diffuso" si intende un danno che si estende al di là di un'area geografica limitata, che attraversa i confini dello Stato o che è subito da un intero ecosistema o specie o da un gran numero di esseri umani;

d. Per "lungo termine" si intende un danno irreversibile o che non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

e. Per "ambiente" si intende la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno.

f. "ecosistema": un'area geografica significativa in cui piante, animali e organismi, nonché le condizioni atmosferiche e il paesaggio interagiscono;

g. "ambiente naturale": la Terra, la sua biosfera, criosfera, litosfera, idrosfera e atmosfera, nonché lo spazio esterno;

h. per "danno a lungo termine" si intende un danno che, alla luce delle migliori prove scientifiche, non può essere riparato attraverso il recupero naturale entro un periodo di tempo ragionevole;

i. per "pubblico interessato" si intendono le persone colpite o che potrebbero essere colpite dai reati di cui alla presente legge e si considerano interessati i soggetti che hanno un interesse sufficiente o che dimostrano la lesione di un diritto, nonché le organizzazioni che promuovono la protezione dell'ambiente;

l. per "danno grave" si intende un danno che comporta cambiamenti negativi molto gravi, perturbazioni o danni a qualsiasi elemento dell'ambiente naturale, compresi gravi impatti sulla vita umana o sulle risorse naturali, culturali o economiche;

3. Gli atti di cui al presente articolo devono essere stati commessi intenzionalmente e con la consapevolezza della natura diffusa e sistematica delle azioni nel cui ambito vengono compiuti. Tali atti sono considerati intenzionali anche quando il loro autore sapeva o avrebbe dovuto sapere che esisteva un'alta probabilità che tali atti potessero influire negativamente sulla sicurezza dell'ecosistema.

Articolo 3

(Istigazione, favoreggiamento e complicità)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato l'istigazione, il favoreggiamento, la complicità intenzionale e il tentativo di commettere ecocidio è punito con l'arresto da 3 a 6 anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

Articolo 4

(Sanzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'arresto da 12 a venti anni. Le pene stabilite dal presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano.

Articolo 5

(Obblighi del condannato)

1. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dalla presente legge, il beneficio della sospensione della pena può essere subordinato al risarcimento integrale del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dei luoghi.

Articolo 6

(Prescrizione)

1. Per i reati di ecocidio non si applica alcun termine di prescrizione.

Articolo 7

(Protezione delle persone che denunciano i reati ambientali o collaborano alle indagini)

1. Il Ministro della Giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dispone le misure necessarie per garantire la necessaria protezione alle persone che denunciano il reato di ecocidio, che forniscono prove o collaborano alle indagini.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. La presente proposta di legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.